

Delibera n° 1463

Estratto del processo verbale della seduta del
28 luglio 2016

oggetto:

LINEE DI INDIRIZZO PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI RIFERIMENTO REGIONALE PER PERSONE CON DISTURBI GENERALIZZATI DELLO SVILUPPO E DELLO SPETTRO AUTISTICO IN CONDIZIONI DI CRITICITÀ.

| | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|
| Debora SERRACCHIANI | <i>Presidente</i> | <i>presente</i> |
| Sergio BOLZONELLO | <i>Vice Presidente</i> | <i>assente</i> |
| Loredana PANARITI | <i>Assessore</i> | <i>assente</i> |
| Paolo PANONTIN | <i>Assessore</i> | <i>presente</i> |
| Francesco PERONI | <i>Assessore</i> | <i>presente</i> |
| Mariagrazia SANTORO | <i>Assessore</i> | <i>presente</i> |
| Cristiano SHAURLI | <i>Assessore</i> | <i>presente</i> |
| Maria Sandra TELESCA | <i>Assessore</i> | <i>presente</i> |
| Gianni TORRENTI | <i>Assessore</i> | <i>presente</i> |
| Sara VITO | <i>Assessore</i> | <i>presente</i> |

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il combinato disposto dell'articolo 4, comma 95, della legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1 e dell'articolo 9, comma 14, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinità un contributo straordinario pluriennale destinato alla realizzazione di un servizio residenziale di riferimento regionale, sperimentale e innovativo con sede a Medea, in risposta ai bisogni delle persone adulte con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo, anche prive del sostegno familiare e per le quali non è possibile trovare, nei rispettivi territori di appartenenza, soluzioni adeguate di tipo domiciliare e residenziale;

Preso atto del decreto n. 1215/SOC dd. 27.11.2009 con il quale il Direttore del Servizio programmazione interventi sociali ha disposto la concessione, in favore della Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinità di Roma, del contributo straordinario pluriennale di annui € 250.000,00 per quindici anni, previsto dalla summenzionata L.R. 1/2007;

Rilevato che il Nucleo di Valutazione dell'Edilizia Sanitaria e Socio Assistenziale ha approvato, nella seduta del 26.11.2009, il progetto dei lavori di recupero di un immobile adibito a convitto scolastico per la realizzazione di un servizio residenziale sperimentale e innovativo per persone adulte con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo;

Preso atto che il progetto edilizio approvato, trattandosi di un servizio sperimentale, ha tenuto conto dei requisiti strutturali previsti dalla disciplina regolamentare vigente per le strutture destinate all'accoglimento di persone con disabilità nonché di quanto ritenuto idoneo per garantire un'assistenza adeguata a persone con disturbi generalizzati dello sviluppo e dello spettro autistico;

Preso atto altresì del decreto n. 173/ASIS dd. 13.03.2015, con il quale il Direttore dell'Area politiche sociali e integrazione socio sanitaria ha provveduto, tra l'altro, a:

- approvare la documentazione prevista, dall'articolo 9, comma 24, della L.R. 25.07.2012, n. 14, per la realizzazione di un servizio residenziale di riferimento regionale, sperimentale e innovativo con sede a Medea, in risposta ai bisogni delle persone adulte con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo, anche prive del sostegno familiare e per le quali non è possibile trovare, nei rispettivi territori di appartenenza, soluzioni adeguate di tipo domiciliare e residenziale;
- porre il vincolo di destinazione d'uso quinquennale sulla struttura realizzata;

Considerata pertanto, a seguito del completamento dei lavori di realizzazione della struttura sperimentale di rilievo regionale, la necessità di definire gli indirizzi necessari per consentire l'ammissione al servizio da parte dei servizi sanitari territorialmente competenti, di persone adulte con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo e dello spettro autistico in condizioni di criticità, anche prive del sostegno familiare e per le quali non è possibile trovare, nei rispettivi territori di appartenenza, soluzioni adeguate di tipo domiciliare e residenziale;

Vista la legge regionale del 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la quale stabilisce:

- all'art. 8, comma 2, la definizione dei requisiti minimi e le procedure per l'autorizzazione di strutture e servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie pubbliche e private compete alla Regione;
- all'art. 31, comma 7, che con regolamento regionale sono definiti la tipologia dei servizi e delle strutture soggette ad autorizzazione, le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni, i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie nonché le

modalità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni;

- all'art. 31, comma 7 bis, che prevede che la Regione stabilisce i requisiti specifici dei servizi e le strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private a carattere sperimentale e innovativo previsti da norme di settore o da atti di programmazione regionale sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale del 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), la quale all'art. 48, comma 1 stabilisce che, in attuazione dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche, nonché dell'atto di intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti, i criteri e le evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie e per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie specifici per le diverse tipologie di struttura nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione delle strutture e all'esercizio dell'attività;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie) e 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) che definiscono i livelli essenziali da garantire tra l'altro alle persone con disabilità;

Visto altresì l'art. 24 della legge regionale 17/2014 in base al quale le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle Aziende per l'assistenza sanitaria e sono comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria e che spetta alla Regione stabilire la disciplina sull'erogazione delle prestazioni sociosanitarie ed i relativi fabbisogni in relazione, fra gli altri, alle strutture e servizi per persone con disabilità;

Preso atto che l'obiettivo generale del servizio sperimentale di riferimento regionale è quello di fornire interventi di tipo assistenziale, educativo, abilitativo e riabilitativo a persone con disturbi generalizzati dello sviluppo e dello spettro autistico in condizioni di criticità nonché di svolgere una funzione di sostegno alle famiglie caregiver che assistono la medesima tipologia di utenza a domicilio, anche attraverso l'attivazione di accoglimenti programmati finalizzati a sollevare, per brevi periodi, il carico assistenziale;

Rilevato che il servizio rappresenterà una sperimentazione unica sul territorio regionale destinato ad accogliere persone con disturbi generalizzati dello sviluppo e dello spettro autistico in condizioni di criticità che non possono essere seguite unicamente a domicilio in quanto il contesto familiare è assente o non adeguato;

Atteso che il suddetto servizio sperimentale svolgerà la propria attività esclusivamente in regime di accordi contrattuali con le Aziende per l'assistenza sanitaria regionali e non sarà consentito l'accesso alle prestazioni in regime privatistico in quanto subordinato a valutazione di congruità e di opportunità da parte dell'Equipe multidisciplinare del Distretto sanitario territorialmente competente per residenza del minore con disabilità e ad autorizzazione da parte dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2;

Ritenuto quindi di definire, in questa fase, delle linee di indirizzo generali per consentire l'attivazione del servizio sperimentale, riservando ad un secondo momento, sulla base delle evidenze emerse dalla sperimentazione stessa, l'eventuale puntuale definizione a regime di standard strutturali e gestionali per l'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali per persone con disturbi generalizzati dello sviluppo e dello spettro autistico in condizioni di criticità anche sulla base di quanto previsto dalla Legge 18 agosto 2015 n. 134 per garantire

la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, previste;

Ritenuto pertanto di approvare gli indirizzi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e le modalità di accesso al servizio e di convenzionamento, da parte dei servizi territorialmente competenti, disciplinate nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto altresì di procedere alla determinazione delle rette giornaliere di accoglienza e delle quote di rilievo sanitario e sociosanitario a carico del sistema sanitario regionale, di cui all'allegato B al presente provvedimento;

Tutto ciò premesso, su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

- 1.** Di approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse, gli indirizzi per l'attivazione e la gestione del servizio sperimentale di riferimento regionale per persone con disturbi generalizzati dello sviluppo e dello spettro autistico in condizioni di criticità, di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
- 2.** Di definire le rette giornaliere di accoglienza e le quote di rilievo sanitario e sociosanitario a carico del sistema sanitario regionale, di cui all'allegato B al presente provvedimento;
- 3.** Di stabilire che l'attività del servizio sperimentale sarà oggetto di monitoraggio periodico da parte della Direzione regionale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi previsti.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1463 DEL 28 LUGLIO 2016

ALLEGATO A

Linee di indirizzo per l'attivazione del servizio sperimentale di riferimento regionale per persone con disturbi generalizzati dello sviluppo e dello spettro autistico in condizione di criticità

Definizione e caratteristiche del servizio e dei destinatari

Struttura destinata all'erogazione continuativa di prestazioni semiresidenziali e residenziali per persone adulte con età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 55 anni con disturbi generalizzati dello sviluppo e dello spettro autistico in condizione di criticità, anche privi del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale e per le quali non è possibile trovare nei rispettivi territori di appartenenza soluzioni alternative adeguate. Il servizio di accoglienza diurno sostiene, inoltre, programmi e progetti di intervento finalizzati al miglioramento della condizione clinica tali da consentire il rientro quotidiano in famiglia. Possono accedere alla struttura anche ultracinquantacinquenni per i quali sia stata accertata l'impossibilità di permanere nell'ambito familiare e di usufruire di altri servizi territoriali. Al fine di dare sostegno alle situazioni che richiedono un momento di tregua e di sollievo dei caregiver familiari, con modalità programmate, viene inoltre previsto un servizio di funzione respiro.

Articolazione della struttura

Servizio semiresidenziale di accoglienza diurna costituito da 5 posti. Aperto tutto l'anno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16. Possono essere previsti eventuali prolungamenti di orario e di giornate, in relazione alle richieste e alle possibilità operative, concordate in sede di EMDH competente per il caso.

Servizio residenziale e di funzione respiro costituito da complessivi 24 posti letto di cui 3 per pronta emergenza strutturati in 2 moduli di 8 posti letto e 1 modulo da 7 posti letto e organizzato in moduli gestionali diversificati in relazione all'età delle persone accolte.

Tipologia di utenza

La tipologia di utenza accoglibile nel servizio sperimentale è definita in funzione:

- a) della gravità del disturbo autistico;
- b) del livello di funzionamento;
- c) dell'intensità dei comportamenti disfunzionali;
- d) presenza di ritardo mentale;
- e) della comorbidità psichiatrica;
- f) del livello di dipendenza;
- g) della terapia farmacologica e del bisogno infermieristico.

In relazione alla gradazione dei summenzionati bisogni sono individuate le seguenti tipologie di profilo assistenziale:

- 1) profilo A con carico assistenziale alto

| Ambiti di valutazione/osservazione | Carico assistenziale |
|---|-----------------------------|
| gravità del disturbo autistico | alto |
| livello di funzionamento | basso |
| intensità dei comportamenti disfunzionali | alta intensità |
| presenza di ritardo mentale | grave - gravissimo |
| comorbilità psichiatrica | rilevante |
| livello di dipendenza | alto |
| terapia farmacologica e del bisogno infermieristico | presente |

1) profilo B con carico assistenziale medio-alto

| Ambiti di valutazione/osservazione | Carico assistenziale |
|---|-----------------------------|
| gravità del disturbo autistico | medio |
| livello di funzionamento | medio-basso |
| intensità dei comportamenti disfunzionali | media intensità |
| presenza di ritardo mentale | medio-grave - |
| comorbilità psichiatrica | non rilevante |
| livello di dipendenza | medio |
| terapia farmacologica e del bisogno infermieristico | presente |

Modalità di accesso e valutazione del bisogno assistenziale

L'autorizzazione all'ammissione al servizio sperimentale è disposta dall'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2, previa valutazione della situazione complessiva della persona con disturbi generalizzati dello sviluppo e dello spettro autistico in condizione di criticità, del suo contesto sociale e familiare, in un'ottica multidisciplinare e multiprofessionale.

La valutazione, l'elaborazione e approvazione del progetto individuale è di competenza dell'Equipe multidisciplinare, del Distretto sanitario dell'Azienda per l'assistenza sanitaria di residenza della persona con disturbi generalizzati dello sviluppo e dello spettro autistico in condizione di criticità.

Nel progetto individuale l'Equipe multidisciplinare deve, altresì, attestare la congruità degli standard assistenziali garantiti dal servizio sperimentale con il fabbisogno assistenziale rilevato ed individuare le eventuali integrazioni necessarie, qualora ritenute insufficienti.

Prestazioni garantite

Alle persone con disturbi generalizzati dello sviluppo e dello spettro autistico in condizione di criticità accolti nel servizio sperimentale di riferimento regionale sono garantiti:

- a) prestazioni sociosanitarie comprendenti l'insieme di attività di aiuto alla persona nello svolgimento delle attività di base (ADL) e strumentali della vita quotidiana (IADL). Tali prestazioni sono erogate da operatori in possesso della qualifica di operatore sociosanitario (OSS);
- b) prestazioni sanitarie costituite da:
 - b.1. assistenza medica ed attività mediche di diagnosi e cura, garantite dai servizi territoriali aziendali competenti per le specifiche patologie ovvero dal medico di medicina generale secondo le condizioni previste dalla vigente contrattazione nazionale e regionale;
 - b.2. assistenza medica specialistica, farmaceutica e protesica nonché ogni altra prestazione diagnostico-terapeutica, in relazione alle necessità degli utenti accolti;

- b.3. prestazioni di assistenza infermieristica e riabilitativa, erogate in relazione al fabbisogno assistenziale e riabilitativo dall'infermiere e dal fisioterapista;
- c) funzioni igienico sanitarie;
- d) interventi socio-educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità degli utenti accolti, garantite da operatori in possesso del Diploma di Laurea di cui al Decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 e al Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 16 marzo 2007 (Classe di laurea in scienze dell'educazione e della formazione);
- e) attività di animazione e ricreative finalizzate a favorire l'espressione delle capacità, l'inclusione e l'integrazione sociale, lo sviluppo delle potenzialità e di comportamenti prosociali nonché la riduzione delle disfunzionalità e il miglioramento dell'equilibrio emotivo;
- f) servizio di vitto.

Le prestazioni di cui alle lettere b.1 e b.2 devono essere garantite dall'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 e definite con apposita convenzione.

Le prestazioni di cui alle lettere a), b.3, c), d) ed e) devono essere garantite dall'Ente gestore del Nucleo sperimentale con una dotazione organica idonea ad assicurare, con modalità flessibili, la presa in carico delle persone accolte, graduata in relazione al numero e alle caratteristiche degli utenti, agli interventi e alle attività previste nei piani personalizzati. Per il governo assistenziale e per le funzioni igienico sanitarie deve essere individuato un responsabile.

Il servizio garantisce l'erogazione, in base al programma assistenziale individualizzato o al piano educativo individualizzato elaborato dai servizi territoriali competenti, di diverse tipologie di prestazioni fornite in modo flessibile ed integrato tra professionisti e discipline diverse. La dotazione del personale assistenziale ed educativo deve essere idonea a garantire, con modalità flessibile, la presa in carico delle persone accolte, e graduata e definita in relazione al numero e alle condizioni degli utenti, agli interventi e alle attività previste nei piani personalizzati.

Deve in ogni caso essere garantita la presenza delle seguenti figure professionali:

| | Minutaggio sett./ utente | Rapporto op / utente nelle fasce orarie indicate | |
|--|-------------------------------------|---|----|
| Infermieri nella fascia diurna (12 ore) per 7 giorni | 95 | 1 : | 24 |
| Professionisti sanitari dell'area della riabilitazione nella fascia diurna (7 ore) per 5 giorni | 95 | 1 : | 24 |
| Professionisti sanitari dell'area occupazionale e delle terapie assistite nella fascia diurna (7 ore) per 5 giorni | 95 | 1 : | 24 |
| Educatori nella fascia diurna (7 ore) per 5 giorni | 1.092,5 | 1 : | 2 |
| OSS utenti profilo A (24 ore) per 7 giorni | 2.139 | In relazione al numero di utenti accolti | |
| OSS utenti profilo B (24 ore) per 7 giorni | 1.460 | In relazione al numero di utenti accolti | |

Autorizzazione all'esercizio

Il servizio sperimentale di riferimento regionale per persone con disturbi generalizzati dello sviluppo e dello spettro autistico in condizione di criticità è soggetto al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio il soggetto gestore presenta alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, prima dell'avvio dell'attività, apposita richiesta, corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'adempimento delle prescrizioni di cui al DPR 151/2011;
- b) certificato di agibilità dei locali;
- c) copia del parere igienico sanitario rilasciato dall'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente;
- d) dichiarazione di conformità in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- e) relazione tecnica sulla conformità dei locali ai requisiti minimi previsti dal presente provvedimento;
- f) relazione tecnica concernente gli impianti di ventilazione artificiale e di riscaldamento;
- g) dichiarazione sottoscritta indicante il numero, le qualifiche, il titolo di studio e il monte ore settimanale del personale previsto;
- h) copia della Carta dei diritti e dei servizi.

La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda:

- verifica la completezza della documentazione pervenuta e richiede le eventuali integrazioni che devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla richiesta. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi dalla data di richiesta fino a quella di presentazione delle integrazioni o, in mancanza, fino alla scadenza del termine di trenta giorni;
- rilascia l'autorizzazione all'esercizio del Nucleo sperimentale e ne invia copia all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente.

Obblighi del titolare dell'autorizzazione all'esercizio

L'Ente gestore del servizio sperimentale di riferimento regionale per persone con disturbi generalizzati dello sviluppo e dello spettro autistico in condizione di criticità, nella propria autonomia, è tenuto a creare le migliori condizioni di vita per lo sviluppo dei programmi assistenziali individualizzati o dei piani educativi individualizzati e perseguire l'obiettivo della riabilitazione e del reinserimento sociale, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti minori.

In particolare devono essere curati:

- a) la realizzazione del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- b) la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- c) il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- d) l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- e) il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- f) l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale) ove possibile.

L'Ente gestore è tenuto altresì a:

- a) mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie al perseguimento degli obiettivi prefissati;
- b) garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti;
- c) assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità.

L'Ente gestore deve adottare e conservare la seguente documentazione:

- 1) Procedure scritte per la gestione e somministrazione dei farmaci;
- 2) Procedure scritte per la gestione delle emergenze;
- 3) Carta dei diritti e dei servizi contenente almeno i seguenti elementi:
 - finalità e principi fondamentali dell'erogazione dei servizi;
 - modello organizzativo e sistema delle responsabilità;
 - servizi offerti e relativi standard di qualità;
 - modalità di tutela e partecipazione dei residenti e dei loro familiari.
- 4) Registro dei residenti: contenente l'elenco costantemente aggiornato dei minori con disabilità accolti.
- 5) Registro del personale addetto: contenente l'elenco, costantemente aggiornato, del personale, con l'indicazione dei titoli e delle mansioni.
- 6) Registro delle presenze del personale: contenente gli orari e i turni di presenza degli operatori, ivi compresi i volontari eventualmente presenti, nell'arco delle 24 ore.
- 7) Regolamento interno della residenza: affisso in copia, in modo ben visibile, contenere almeno le seguenti sezioni:
 1. organigramma del personale con indicazione dei livelli di responsabilità;
 2. prestazioni erogate;
 3. organizzazione della vita comunitaria;
 4. norme generali di comportamento degli ospiti;
 5. procedure di ammissioni e dimissioni;
 6. norme relative al pagamento della retta e sua composizione;
 7. tabella dietetica validata dall'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente,

Funzione di vigilanza e controllo

La funzione di vigilanza sul servizio sperimentale di riferimento regionale per persone con disturbi generalizzati dello sviluppo e dello spettro autistico in condizione di criticità è esercitata periodicamente e attivata su segnalazione da parte di soggetti terzi dall'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 e consiste:

- a) nella verifica della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi indicati nell'allegato al presente regolamento;
- b) nella verifica dell'adempimento degli obblighi previsti per l'esercizio dell'attività;
- c) nella verifica dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate.

Monitoraggio e valutazione della sperimentazione

La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali effettua monitoraggi semestrali finalizzati alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di fornire interventi di tipo assistenziale, educativo, abilitativo e riabilitativo, finalizzati a garantire una vita quotidiana significativa a persone con disabilità in situazione di compromissione funzionale, con limitata o nulla autonomia nonché di svolgere una funzione di sostegno alle famiglie caregiver di persone con disabilità assistite a domicilio anche attraverso l'attivazione di accoglimenti programmati finalizzati a sollevarle temporaneamente dal carico assistenziale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1463 DEL 28 LUGLIO 2016

Allegato B

Determinazione delle rette giornaliere di accoglienza e delle quote di rilievo sanitario e sociosanitario a carico del sistema sanitario regionale

Le rette giornaliere sono determinate in funzione:

- a) dei requisiti organizzativi e gestionali stabiliti con il presente provvedimento;
- b) delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie nonché degli interventi socio-educativi di competenza dell'Ente gestore ed individuati all'articolo 8;
- c) dei costi generali della struttura comprensivi delle annualità di ammortamento per spese di investimento (acquisto di beni strumentali e straordinaria manutenzione della struttura).

Tenuto conto dei costi di gestione di cui al comma 1, la retta giornaliera del servizio semiresidenziale è determinata in Euro 130,00 e quella per il servizio residenziale per utenti con profilo A in Euro 220,00 con profilo B in Euro 190,00.

La quota di rilievo sanitario e sociosanitario delle rette di cui al comma 2 è determinata nella misura del 70%, secondo quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie) e 29 novembre 2001 (definizione dei livelli essenziali di assistenza);

La quota di rilievo sanitario e sociosanitario è a carico del Servizio sanitario regionale e viene riconosciuta all'Ente gestore del Nucleo sperimentale dall'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5, con modalità definite da apposito accordo contrattuale.

Le rette di cui al comma 2 sono aumentate, nella misura massima del 20%, qualora in sede di Equipe multidimensionale sia ravvisata la necessità di standard assistenziali aggiuntivi a quelli definiti dal comma 1, per rispondere adeguatamente al fabbisogno assistenziale del minore accolto o da accogliere. La quota di rilievo sanitario e sociosanitario rimane quella definita al comma 3 e, pertanto, pari al 70% per entrambe le rette così rideterminate.

All'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 spetta il rimborso delle spese sostenute per il riconoscimento della quota sanitaria e sociosanitaria di minori con disabilità gravissima che non rientrano nella propria competenza territoriale da parte delle Aziende per l'assistenza sanitaria di residenza della persona disabile accolta.

Le modalità per il rimborso di cui al comma 5 sono definite mediante accordi tra le Aziende per l'assistenza sanitaria, con lo strumento della mobilità interaziendale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE